

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali

Delibera Collegio docenti n. 37 del 19 maggio 2016

Premessa

Richiamata l'attenzione sul fatto che:

- il momento della valutazione finale deve costituire la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti;
- le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;
- il Collegio dei docenti delibera all'unanimità di formulare i sotto elencati criteri generali e specifici:

A) Criteri generali

Fermo restando i parametri valutativi proposti a suo tempo nelle singole riunioni per materie, riportati nel P.O.F. e ratificati, con gli opportuni adattamenti, nei singoli consigli di classe, la valutazione che viene espressa in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, dovrà tenere conto complessivamente dei parametri sotto indicati.

- Raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte, orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina, sia nel caso di voti di profitto positivi, sia nel caso di voti di profitto non positivi.
- Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 92/07, si terrà altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
- Analisi dei comportamenti scolastici in merito a:
 1. impegno interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
 2. progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
 3. capacità di organizzare il proprio lavoro;
 4. rispetto delle regole e delle consegne;
 5. frequenza (anche ai corsi di recupero);
 6. comportamento;
 7. analisi di situazioni scolastiche ed extra-scolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento.

B) Criteri specifici da adottare per il passaggio-non passaggio alla classe successiva

1) Accedono alla classe successiva gli studenti che hanno la sufficienza in tutte le discipline avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.

2) In presenza di non più di 3 insufficienze, ai sensi del D.M. 80/07 e dell'O.M.92/07, tenuto conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero il consiglio di classe può sospendere la formulazione del giudizio finale. Ogni consiglio di classe avrà la facoltà di valutare casi e situazioni particolari che dovranno essere opportunamente motivati e verbalizzati.

In tal caso il consiglio di classe provvede a predisporre le attività di recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e con modalità successivamente comunicate alle famiglie, nel mese di Giugno/Luglio.

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno:

1. seguire i corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini, o presentare la dichiarazione che i genitori si assumono l'onere della loro preparazione;
2. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), per motivi di disponibilità finanziarie o di tempo;
3. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicate dopo gli scrutini, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

Al termine delle prove di verifica e sulla base del risultato delle stesse il consiglio di classe delibererà la promozione o la non promozione alla classe successiva.

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, (che tenga eventualmente conto del miglioramento della preparazione anche in presenza di prove di recupero non completamente sufficienti e valuti la preparazione complessiva adeguata ad una positiva frequenza dell'anno successivo) delibererà l'integrazione dello scrutinio finale e, in caso di esito positivo, lo ammetterà alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio attuata negli scrutini di Giugno, saranno pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato sarà pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso". Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 99/2009 e le disposizioni e tabelle in esso richiamate e il DM 49/2000.

C) Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato (Legge 1/07 e O.M. 30 del 10/03/08)

Sarà ammesso all'Esame di Stato, l'alunno/a che:

1. ha raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità fissati dal C.d.C., riportando la sufficienza in tutte le materie (Art. 2 c. 1 O.M. n° 44 del 5/5/2010);

Il voto di comportamento, (art. 2, comma 1 dell'O.M. 8 aprile 2009, n.40), concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico. Rimane, escluso dall'esame finale di Stato lo studente con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:

- la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, quali stages aziendali, corsi di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con l'indirizzo di studi, acquisendo crediti formativi, realizzando significativi progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
- l'interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;
- la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica.

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

Non si ammette all'esame di Stato, l'alunno/a che, non presentando la sufficienza in tutte le materie:

1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi;

2. ha evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari non producendo progressi significativi nell'apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;
3. ha seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o pomeridiani organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;
4. non ha maturato un metodo di studio adeguato anche per la frequenza non assidua, non riuscendo ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli Esami di Stato.

D) Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo

Premesso

- Che il credito scolastico verrà attribuito alle alunne/i del triennio sulla base della Tabella A -**D.M. n. 99 del 16/12/2009**.
- Ai sensi del **D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2** la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all'interno della scuola di appartenenza non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola.
- La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (O.M. n. 40 2008/2009 artt. 2 e 8).
- Che l'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 21, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
- Che l'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
- Che il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d'Esame (**DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2**).
- Che le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle **attività culturali, artistiche e ricreative**, alla **formazione professionale**, al **lavoro**, all' **ambiente**, al **volontariato**, alla **solidarietà**, alla **cooperazione**, allo **sport**. (**D.M. n. 49 del 24.2.2000**)

Il credito sarà attribuito secondo lo schema di seguito indicato:

Media dei voti M	Credito scolastico (Punti)		
	3° anno	4° anno	5° anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

Ogni Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri per determinare l'assegnazione del punteggio massimo/minimo all'interno di ogni banda di oscillazione.

1) La media

Media di base	III anno	IV anno	V anno
6.00	3 – 4	3 – 4	4 - 5
6.01 – 6.5	4	4	5
6.51 – 7.0	5	5	6
7.01 – 7.5	5	5	6
7.51 – 8.0	6	6	7
8.01 – 8.5	6	6	7
8.51 – 9.0	7	7	8
9.01- 9.20	7	7	8
9.21 – 10	8	8	9

2) La media di base può essere incrementata di:

Tipologia	Punti	Esempio s.2014-15
Corso formativo di 20 ore	0.10	Certificazione linguistica
Corso formativo di 30 ore	0.15	
Corso formativo di 50 ore	0.25	
Corso formativo di 60 ore	0.30	Corso ECDL
Attività sportiva che abbia impegnato l'alunno per tutto l'anno presso società sportive affiliate al CONI	0.30	
Risultati sportivi di livello regionale o nazionale	0.10	
Risultati positivi ottenuti nella partecipazione a gare e concorsi disciplinari (Certamen, Olimpiadi di matematica, fisica, informatica, etc...) a livello locale (fino a quello provinciale)	0.10	
Risultati positivi ottenuti nella partecipazione a gare e concorsi disciplinari (Certamen, Olimpiadi di matematica, fisica, informatica, etc...) a livello regionale o nazionale	0.20	
Partecipazione a progetti della scuola di durata* compresa tra 5 e 10 ore	0.05	
Partecipazione a progetti della scuola di durata* compresa tra 10 e 20 ore	0.10	
Partecipazione a progetti inseriti nella programmazione di classe con attestazione finale	da 0.10 a	A Scuola di Open Coesione (LC 3A)

delle competenze. Il punteggio sarà indicato dal Consiglio di Classe nella sua programmazione	0.30	Alternanza Scuola Lavoro LSU – (progetto H)
Partecipazione a progetti della scuola di durata* compresa tra 20 e 30 ore	0.15	Laboratoriateatrale
Partecipazione a progetti della scuola di durata* superiore a 30 ore	0.20	Volontariato didattico (non attivo per questo anno scolastico)
Frequenza di convegni etc... non inferiore a 10 ore al di fuori dell'orario curriculare	0.05	
Frequenza Conservatorio	0.20	
Frequenza Conservatorio + Esami	0.30	
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati di livello B1	0.20	Saranno prese in considerazione ESCLUSIVAMENTE le certificazioni rilasciate dagli Enti elencati nel decreto ministeriale http://www.istruzione.it/allegati/2014/ddg_prot5541_14.pdf
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati di livello B2	0.25	
Certificazioni linguistiche rilasciate da enti accreditati di livello C1	0.30	
Compiti di educatore in enti o associazioni di volontariato, parrocchie, case famiglia, di assistenza ai minori, etc... (l'attività deve prevedere una durata almeno annuale)	0.10	
Certificazione ECDL	0.30	Nuova Ecdl completa dei 7 moduli
Altri attestati non previsti dal seguente elenco saranno valutati dal Consiglio di classe	0.05	
ECOPATENTE	0.10	
Collaborazione continuativa per la produzione di articoli sul web	0.20	Diario Montanaro

*La durata va intesa in termini di ore di studio e di impegno formativo richiesto

Non si ha diritto ad alcun punteggio integrativo nei seguenti casi

- ✓ Donazione del sangue
- ✓ Collaborazione volontaria a iniziative e progetti estemporanei non inclusi nella progettazione didattica
- ✓ Attestazioni varie che non indicano chiaramente il monte ore di impegno formativo richiesto

La certificazione delle attività svolte deve rispondere ai seguenti requisiti:

- gli attestati devono essere autentici;
- gli attestati devono essere presentati in copia originale o l'originale deve essere esibito insieme alla copia da depositare.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

La valutazione del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dagli studenti del triennio al Dirigente scolastico entro e non oltre il **15 maggio del 2016**.

Alla domanda va allegata la documentazione, in originale o in copia autenticata (anche mediante autocertificazione), comprovante il possesso dei crediti dichiarati. Eventuali titoli, da conseguire dopo il 15 maggio (e comunque entro l'8 di giugno), andranno dichiarati dagli studenti nella domanda e saranno ammessi con riserva: essi saranno valutati soltanto se il loro possesso sarà debitamente documentato in sede di scrutinio finale. I coordinatori di classe sono delegati dal Dirigente Scolastico a ricevere le domande degli studenti con la relativa documentazione, e a costituirle in un unico dossier per classe con l'elenco analitico, studente per studente, dei crediti formativi documentati. I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo **1° giugno 2015 – 8 giugno 2016**.

E) Validità anno scolastico e deroghe al 25% di assenze (delibera n. 10 Collegio docenti del 10 settembre 2014)

Il monte ore annuo di riferimento e il limite massimo di ore di assenza per la validità dell'anno scolastico è il seguente:

- indirizzo Classico Biennio: monte ore annuale: 891 h - limite massimo ore di assenza (25%): 222 h
- indirizzo Classico Triennio: monte ore annuale: 1023 h - limite massimo ore di assenza (25%): 255 h
- indirizzo Scientifico Biennio: monte ore annuale: 891 h - limite massimo ore di assenza (25%): 222 h
- indirizzo Scientifico Triennio: monte ore annuale: 990 h - limite massimo ore di assenza (25%): 247 h
- indirizzo Scienze Umane (LES) Biennio: monte ore annuale: 891 h - limite massimo ore di assenza (25%): 222 h
- indirizzo Scienze Umane (LES) Triennio: monte ore annuale: 990 h - limite massimo ore di assenza (25%): 247 h
- indirizzo Tecnico Economico: monte ore annuale: 1056 h - limite massimo ore di assenza (25%): 264 h
- indirizzo Tecnico Tecnologico: monte ore annuale: 1056 h - limite massimo ore di assenza (25%): 264 h

Per la validazione dell'anno scolastico degli studenti e delle studentesse, in deroga alla richiesta di aver frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, vengano considerate le seguenti tipologie di assenze certificate e/o giustificate:

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti. In caso di superamento del tetto del 25%, le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano:

- a) ragioni di salute per periodi superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari), visite specialistiche e day Hospital (riferite anche ad 1 solo giorno)
- b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, trasferimento famiglia, studentessa in gravidanza o altre situazioni ritenute di particolare rilievo dal consiglio di classe)
- c) uscite anticipate per attività sportiva di tipo agonistico debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza valutabili in sede di consiglio di classe.
- d) alunni che devono affrontare concorsi e prove selettive e alunni che frequentano il Conservatorio di Musica (la certificazione deve contenere l'impegno orario annuale dello studente o della studentessa)
- e) donazione sangue;
- f) madre studentessa o padre studente.

Tutte le assenze dovute ai suddetti motivi devono essere state adeguatamente e tempestivamente documentate.

Per gli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, tali periodi non possono essere considerati alla stregua di

ordinarie assenze,ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. (vedi nota MIUR prot. 7736 del 27/10/2010).